

ALLEGATO 2

CONDIZIONI SPECIALI

1. **SUBAPPALTATORI APPROVATI.** Ogni richiesta di subappalto dovrà essere inviata alla Committente utilizzando il modulo riportato in allegato 4.
2. **DICHIARAZIONE SOSTITIVA DI CERTIFICAZIONE.** L'appaltatore dovrà, se non già ottemperato, far pervenire alla Committente l'allegato 5 debitamente compilato e sottoscritto.
3. **TESSERA DI RICONOSCIMENTO.** Il personale occupato delle imprese appaltatrici e subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, hanno l'obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento all'interno dello stabilimento di Infineum Italia srl. Riferimento legge n. 123 del 3 Agosto 2007 (misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) in dettaglio l'art.6, come poi recepito nel DL 81/08 del 9 Aprile 2008.
4. **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.** Con riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comunemente noto come Unico Testo sulla sicurezza, allegato al presente contratto trovate copia del documento unico di valutazione dei rischi. Questo documento è finalizzato alla valutazione dei rischi correlati con i lavori, eseguiti nello Stabilimento Infineum Italia S.r.l. di Vado Ligure (di seguito definita Committente), dalle Imprese Appaltatrici che potenzialmente possono creare situazioni di "interferenze" con le attività condotte dalla Committente stessa o dalle altre Imprese Appaltatrici. Il documento in oggetto comprende:
 - L'identificazione dei rischi potenziali sorgenti di "interferenza";
 - Le misure in essere, adottate per eliminare tali interferenze.Lo studio è stato elaborato secondo i criteri generali di sicurezza contenuti nel DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comunemente noto come Unico Testo sulla sicurezza, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la Committente e le Imprese Appaltatrici; pertanto la fase fondamentale per la stesura del documento ha riguardato il coinvolgimento delle Imprese Appaltatrici per la trasmissione delle informazioni sui propri lavori, potenzialmente originatori di rischi capaci di interferire con le altre attività condotte nello stabilimento. Come previsto dalla nuova normativa il presente documento non copre la gestione dei rischi specifici propri delle attività delle Imprese Appaltatrici. La firma del presente contratto e l'esecuzione dei servizi coperti dal presente contratto, comportano la formale accettazione di quanto contenuto nel documento di valutazione dei rischi.
5. **COSTI DI SICUREZZA.** Con riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comunemente noto come Unico Testo sulla sicurezza, l'appaltatore, dichiara sotto la propria responsabilità, che i costi di sicurezza relativi ad interventi di sicurezza specifici e caratteristici di questo specifico contratto ammontano al % dell'importo totale del contratto stesso. In dettaglio, si intendono per "costi di sicurezza" i costi di sicurezza relativi alla gestione dei rischi interferenziali (ovvero rischi che derivano dalle interferenze create dalle attività dell'appaltatore verso la

committente o sugli altri appaltatori e viceversa) o dai costi di sicurezza per interventi di sicurezza specifici e caratteristici dello specifico contratto.

PERSONALE APPALTATORE. Resta comunque inteso che in forza del presente accordo, nessun rapporto di lavoro subordinato viene ad instaurarsi tra la INFINEUM ed il personale dell'appaltatore utilizzato per lo svolgimento dei Servizi di cui all'oggetto. L'appaltatore assume ogni responsabilità in merito all'operato del proprio personale e s'impegna a manlevare e tenere indenne la INFINEUM da ogni conseguenza derivante dalle loro azioni e/o omissioni, e da qualsiasi pretesa o azione da parte loro nei confronti INFINEUM.